

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



13 del 3 aprile 2026

Il periodo del rendiconto 2025 ci impone oggi la massima precisione. Siamo chiamati a chiudere numerose partite legate agli agenti contabili, alle spese di rappresentanza, ai proventi delle multe, alle delicate rendicontazioni per il sociale, i nidi e il trasporto degli alunni con disabilità, alla dimostrazione della nuova governance. Gli enti che ricorrono alla rinegoziazione dei mutui, inoltre, devono completare le procedure entro il 9 aprile.

Con l'augurio che questi giorni portino un po' di meritato respiro, auguro a tutti voi una serena Pasqua.

Patrizia Ruffini

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Contabilità



CDP. Nuove condizioni per i prestiti agli Enti Locali: aggiornamento 2026 della Circolare 1280

La Circolare n. 1280 della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), nel suo testo integrato con le modifiche aventi efficacia dal 27 marzo 2026, disciplina le condizioni generali per l'accesso al credito della Gestione Separata da parte degli enti locali per il finanziamento di investimenti pubblici.

Il documento sostituisce integralmente le precedenti disposizioni e introduce un quadro operativo aggiornato che spazia dai prestiti ordinari a quelli flessibili, includendo strumenti specifici come i

finanziamenti per il Conto Termico e per le Grandi Opere.

L'aggiornamento del 2026 rafforza la digitalizzazione delle procedure, stabilendo che la trasmissione della documentazione contrattuale e delle domande di erogazione debba avvenire esclusivamente tramite i canali telematici e l'area riservata del sito internet di CDP. Per quanto riguarda le condizioni economiche, i tassi d'interesse fissi e le maggiorazioni per i tassi variabili continuano a essere determinati con cadenza settimanale, solitamente il venerdì, e pubblicati sia online sia su testate economiche nazionali.

Il regime dei rimborsi prevede rate semestrali posticipate, comprensive di capitale e interessi, con scadenze fisse al 30 giugno e al 31 dicembre. Una novità rilevante confermata dall'integrazione del 2026 riguarda la gestione della flessibilità: gli enti hanno la facoltà di convertire quote di capitale non erogate o di modificare il regime del tasso (da variabile a fisso) attraverso specifiche opzioni regolate da scadenze annuali, come quella del 30 novembre. Infine, la circolare ribadisce l'obbligo di garanzia tramite delegazione di pagamento e specifica le penali e gli indennizzi dovuti in caso di rimborso anticipato o mancato utilizzo delle somme concesse.

Leggi l'[articolo](#).



IFEL. SIOPE+ e la Verifica del Beneficiario: aggiornato lo Standard

OPI

Pubblicata sul sito dell'AgID la versione 1.8.1 dello Standard OPI che, avendo già integrato la possibilità di gestire i bonifici istantanei, evolve per consentire agli Enti di trasmettere ai Tesorieri le informazioni utili per la Verifica del Beneficiario anche tramite l'ordinativo informatico di pagamento (OPI).

La Verifica del Beneficiario, prevista dal Regolamento (UE) 2024/886, *Instant Payments Regulation*, sia per i bonifici istantanei che per quelli ordinari, è un servizio gratuito che controlla la corrispondenza tra il nome del beneficiario e l'IBAN, principalmente con la finalità di prevenire potenziali frodi.

Si informano gli Enti Locali che la nuova versione dello standard sarà rilasciata il 1° ottobre 2026 nell'ambiente di collaudo ed entrerà in vigore a partire dal 30 novembre 2026: in questo lasso di tempo le software house che forniscono i gestionali per la contabilità dovranno, quindi, adeguare i propri applicativi per supportare l'evoluzione della piattaforma SIOPE+.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Province e cultura: confermato il superamento dei vecchi divieti di spesa

La Corte dei Conti ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2026, le Province recuperano la piena capacità di spesa nei settori della cultura e del turismo. Questa decisione deriva dall'abrogazione dei vecchi divieti che, per oltre un decennio, avevano fortemente limitato l'azione degli enti di area vasta in attesa di una riforma istituzionale mai pienamente completata.

Il parere chiarisce che la fine di questi vincoli permette nuovamente alle amministrazioni di finanziare mostre, convegni, eventi e attività di promozione turistica, sia attraverso l'organizzazione diretta sia mediante il sostegno economico a enti e associazioni del territorio. È stato inoltre rimosso il limite che impediva di contrarre mutui per finalità diverse dalla viabilità o dall'edilizia scolastica, restituendo agli enti una più ampia autonomia negli investimenti.

Tuttavia, la magistratura contabile sottolinea che la cessazione dei divieti speciali non autorizza una spesa priva di controllo. Le Province devono infatti continuare a rispettare le norme generali

sulla trasparenza, i limiti previsti dal testo unico sulle società partecipate e i principi fondamentali di equilibrio del bilancio pubblico. Ogni intervento dovrà quindi essere coerente con le funzioni istituzionali dell'ente e adeguatamente motivato sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Sindaco esecutore testamentario: gestione contabile separata ed esclusione dalla Tesoreria comunale

La Corte dei Conti ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione delle somme ereditarie quando il Sindaco viene nominato esecutore testamentario. Il principio cardine è che tali risorse, appartenenti all'asse ereditario, non possono essere confuse con il patrimonio dell'ente locale.

Finché il Comune non accetta formalmente l'eredità, il denaro non può entrare nella tesoreria comunale né essere iscritto in bilancio, nemmeno sotto forma di partite di giro, poiché l'amministrazione della massa ereditaria risponde a una specifica disciplina civilistica estranea alla gestione ordinaria dell'ente.

Per garantire una gestione corretta e trasparente, l'ente è obbligato a utilizzare un conto corrente dedicato, esterno alla tesoreria, e a tenere una contabilità separata. Questo sistema è necessario per adempiere all'obbligo di rendicontazione verso gli eredi previsto dal Codice Civile. Dal punto di vista procedurale, il Comune deve adottare un provvedimento amministrativo motivato per valutare se accettare l'incarico di esecutore. Tale atto deve essere corredato dai pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dal TUEL, individuare la persona fisica che rappresenterà l'ente e definire le modalità operative della contabilità separata.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. I magistrati contabili: «Anche per noi stop alla separazione delle carriere»

C'è una separazione delle carriere che, almeno in teoria, non è stata travolta dall'esito del referendum del 22 e 23 marzo. È quella prospettata dalla riforma della Corte dei conti, su cui ieri l'associazione nazionale dei magistrati contabili è tornata a chiedere di fermarsi.

Tutto nasce dalla cosiddetta «legge Foti», che deve il suo nome al fatto che è stato l'attuale ministro per il Pnrr, all'epoca capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a mettere la prima firma al progetto di riforma poi finito in Gazzetta Ufficiale con l'etichetta ufficiale di legge 1/2026. Molte delle novità sono già in vigore, a partire dal doppio tetto alle condanne erariali (massimo il 30% del danno accertato, a patto di non superare il doppio dello stipendio o dell'indennità del condannato), dall'esimente politica generalizzata (buona fede presunta quando l'atto, come capita sempre, è vistato da un tecnico) e dalla prescrizione accelerata.

Il braccio di ferro con larga parte della Corte, che già ha accompagnato l'esame parlamentare delle riforme, ha spinto la maggioranza a trasformare in delega al Governo il capitolo sulla «riorganizzazione» della Corte; fra le altre cose contempla un «divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti» (articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 1/2026) che insieme a una nuova disciplina delle «procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile» (lettera g) nella lettura dei magistrati ripropone in salsa contabile quella separazione delle carriere appena bocciata dal referendum per la giustizia ordinaria.

Da qui prende le mosse il pressing dell'Anm contabile, riassunta dal suo presidente Donato Centrone nella richiesta di «rimeditare l'attuazione della delega nei punti che sono incisi dall'esito del referendum costituzionale». E che in quest'ottica non sono limitati alla separazione delle

carriere, ma investono anche, sostiene Centrone, «l'esigenza che ci sia una magistratura indipendente e autonoma».

Quest'ultimo principio accende il dibattito intorno a un altro punto della delega, quello che (alla lettera e) ripensa i «poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali», prevedendo che il Pg da Roma possa «accedere in tempo reale agli atti dei procedimenti», avocare a sé le istruttorie locali in una serie di casi che lo stesso decreto attuativo dovrà individuare, e cofirmare «a pena di nullità» gli atti relativi a questioni caratterizzate da «particolare rilevanza, complessità o novità». Una sorta di super-procuratore che, secondo l'Anm contabile, introduce una gerarchizzazione degli uffici in grado di mettere in pericolo l'autonomia dei magistrati.

Su questi presupposti, l'Anm contabile chiede di evitare di mettere mano ai punti più controversi, in un'attuazione della delega che sembra comunque indebolita dal colpo referendario. Mentre dalle opposizioni riparte la richiesta corale di rivedere anche i contenuti della riforma già in vigore.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2023 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «la finanza locale», contenuto «i decreti», è stato pubblicato il testo integrale del Decreto del Ministro dell'interno con i relativi allegati, recante approvazione dei modelli certificazione concernenti la dimostrazione, per l'anno 2023, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Incentivi tecnici e recupero evasione: diverse modalità di computo dell'IRAP

La disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, regolata dall'articolo 45 del Dlgs 36/2023, prevede che le risorse (limite del 2% dell'importo a base di gara) debbano essere considerate al netto dell'IRAP.

Tale imposta non può gravare sulle quote destinate al personale o all'innovazione, poiché ne ridurrebbe illegittimamente il valore; l'ente deve quindi reperire i fondi per l'IRAP separatamente all'interno del quadro economico dell'opera.

Al contrario, per gli incentivi legati al recupero dell'evasione IMU e TARI (L. 145/2018), vige il principio di onnicomprensività. Lo stanziamento del 5% del maggior gettito riscosso rappresenta un tetto massimo invalicabile che include già l'IRAP e ogni altro onere riflesso, con l'obiettivo di garantire che l'operazione sia integralmente autofinanziata e non comporti costi aggiuntivi per il bilancio dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



Rassegna. Pnrr: ok Ue alla rimodulazione, per Pinqua e nuove scuole scadenza al 30 giugno

Il complesso mosaico delle ultime scadenze del Pnrr prova ad allinearsi intorno alla data del 30 giugno, per dare certezze a soggetti attuatori e imprese senza aprire nuovi fronti con la Ue. Allo stesso obiettivo concorrono più mosse. La catena si apre con l'ultima rimodulazione tecnica al Piano, inviata dal Governo a Bruxelles poco più di un mese fa.

Il documento ha ora ottenuto il via libera del Consiglio Ue, e sposta dal 31 marzo alla fine di giugno i termini per completare i lavori finanziati dal Recovery nei Piani innovativi per la qualità dell'abitare (Pinqua), nelle nuove scuole e in una serie di misure per il welfare. In pratica, il cronoprogramma rivisto elimina le scadenze intermedie di primavera, pensate inizialmente nel tentativo di assicurare il rispetto dei target da realizzare entro giugno ma poi rivelatesi un inciampo per imprese e stazioni appaltanti. Nel nuovo quadro, quindi, le scadenze per il completamento delle opere e per la rendicontazione coincidono.

Pinqua (2,8 miliardi in tutto) e nuove scuole (900 milioni) sono i tasselli più ampi di un gruppo di misure che ricevono lo stesso trattamento. In gioco ci sono anche gli interventi per il «sostegno alle persone vulnerabili», i «percorsi di autonomia delle persone con disabilità» e l'«housing temporaneo stazioni di posta», che nel complesso valgono poco meno di un miliardo.

La rimodulazione che ha ottenuto il bollino verde di Bruxelles si occupa in tutto di 40 misure, oggetto di correzioni talvolta di dettaglio. Il nuovo confronto condotto con la Ue serve anche a spianare la strada alla nona rata, che dovrebbe essere accreditata entro metà maggio.

Al 30 giugno dovrebbe guardare anche il decreto Pnrr, secondo anello della catena. Qui in gioco c'è un gruppo di emendamenti che ha provato a spostare le scadenze di fine lavori al 31 luglio, con un tentativo ambizioso ma difficilmente raggiungibile perché imporrebbe una modifica al regolamento comunitario. La riscrittura degli emendamenti in commissione Bilancio alla Camera, con l'indicazione del 30 giugno anziché del 31 luglio, dovrebbe finalmente liberare le Linee guida sull'ultimo miglio del Pnrr (terza mossa), che al 31 gennaio ha registrato spese per 109 miliardi. Attesissime da imprese ed enti territoriali, sono state completate due settimane fa dalla Struttura di missione di Palazzo Chigi e dalla Ragioneria generale; ma finora non sono mai state pubblicate ufficialmente per non andare in cortocircuito con gli emendamenti.

Ma il decreto Pnrr dovrà occuparsi anche di altro. Il Governo sta infatti lavorando a un emendamento che allarga la platea dell'assegno unico. Il correttivo dovrebbe ripensare il limite che oggi esclude le i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno due anni o hanno figli all'estero. Sul punto l'Italia è stata deferita alla Corte di giustizia Ue, e tira aria di condanna: l'emendamento che il Governo presenterà oggi punta ad anticipare una sentenza che rischierebbe di costare molto di più, imponendo fra le altre cose anche il riconoscimento degli arretrati.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Pnrr, tagli a sorpresa ai fondi del welfare dei Comuni

Arriva un'ondata di tagli a sorpresa sul Pnrr dei Comuni. In gioco ci sono due capitoli delle «infrastrutture sociali» contemplate dalla missione 5, componente 2 del Piano: si tratta dei «percorsi di autonomia per persone con disabilità» (investimento 1.2, nell'albero genealogico del Pnrr) e dell'«Housing temporaneo» (1.3), con una dotazione totale di 960 milioni.

Il primo dei due filoni punta, con mezzo miliardo di euro, al rafforzamento dei servizi socio-sanitari

comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, con l'obiettivo di garantirne appunto l'autonomia abbattendo le barriere nell'accesso ad alloggi e posti di lavoro. Gli altri 450 milioni si occupano invece della creazione di alloggi temporanei per le persone senza fissa dimora.

Le due misure sono state oggetto di rimodulazione nelle ultime revisioni del Piano. Ma ora, senza preavviso, sono scattati i primi definanziamenti, indicati da una serie di lettere indirizzate dal ministero del Lavoro ai Comuni, anche grandi, da Nord a Sud, con l'avviso del taglio dei fondi.

A muovere le forbici sarebbero i dati sugli interventi e sulla spesa caricati su ReGis, il cervellone telematico della Ragioneria generale dello Stato che monitora tutti i movimenti del Piano nazionale.

Le lettere ministeriali hanno scatenato una mezza rivolta nei Comuni, e hanno spinto il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi a scrivere in tutta fretta alla ministra del Lavoro Marina Calderone e al titolare del Pnrr Tommaso Foti per chiedere di fermare subito la macchina dei tagli.

Ad accendere il «grande allarme e stupore» evidenziato dal sindaco di Napoli c'è, oltre all'assenza di preavviso, la singolarità del meccanismo scelto dal ministero.

Le regole del Recovery, fissate da ultimo nel decreto legge 19/2024, prevedono il definanziamento solo dopo un doppio passaggio: deve essere certificato che non è stata rispettata la scadenza per il completamento dell'investimento, e che questo ritardo abbia determinato il mancato rispetto di un target del Piano.

Si tratta della «clausola di responsabilità» voluta fortemente dall'allora ministro per il Pnrr Raffaele Fitto, per evitare di dover caricare sulle sole spalle del bilancio statale l'eventuale perdita di fondi dovuta a ritardi di altri livelli di Governo. Ma in questo gioco non entra l'eventuale sfioramento di termini intermedi, che non incide sulle verifiche comunitarie e quindi sul riconoscimento delle risorse.

A rendere ancora più scivoloso il terreno c'è il fatto che la fotografia di ReGis non è esattamente fedele alla realtà e all'attualità del singolo investimento. Al punto che, sospetta Manfredi mettendo l'ipotesi nero su bianco, «sembra emergere» che nella rimodulazione «siano stati fatti errori»: in questo caso, chiosa la lettera, è «necessario che se ne faccia carico il ministero».

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



Rassegna. Tari, Arera si corregge: bonus sociale mai a carico dei Comuni

Il bonus sociale della Tari sarà coperto dal meccanismo centrale anche nei Comuni che hanno riconosciuto sconti alle stesse famiglie in difficoltà interessate dalla norma nazionale.

Con un comunicato diffuso ieri (30 marzo), l'Arera ha corretto le prime istruzioni sul bonus che, pur fedeli alla lettera della norma, avrebbero caricato sui bilanci comunali una quota dell'agevolazione nazionale.

Il bonus, spiega infatti Arera nelle nuove istruzioni, andrà calcolato «prima» delle agevolazioni locali, e non «al netto» di quelle come indicato due settimane fa. La conseguenza pratica riguarda i Comuni che hanno riconosciuto sconti alle stesse famiglie a basso reddito beneficiarie dalle regole nazionali: in quei casi lo sconto centrale, pari al 25% della Tari o della tariffa corrispettiva, sarà finanziato dalla «componente perequativa», cioè i 6 euro annui chiesti alla generalità delle utenze, e solo le eventuali agevolazioni ulteriori saranno a carico dei bilanci locali.

Leggi l'[articolo](#).



ARERA. Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/RIF e TUBR)

Le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti sono state disposte dall'Autorità con la delibera 355/2025/R/rif e il relativo allegato TUBR, Testo Unico Bonus Rifiuti.

Per facilitare la comprensione e l'applicazione della normativa in vigore, nel seguito si riportano i principi generali e alcuni chiarimenti che forniscono riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori.

Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAtè ai fini dell'erogazione del bonus:

il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall'utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile;

i requisiti di ammissione al bonus previsti dall'articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:

l'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;

l'utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);

il nucleo deve avere l'agevolazione per una sola utenza, nell'anno di competenza della DSU il bonus;

nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAtè;

per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;

il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l'utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAtè;

il gestore ha la facoltà (e non l'obbligo) di trattenere il bonus se l'utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);

il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il chiarimento riportato nel seguente comunicato operatori).

RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO

QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE AGEVOLAZIONE

Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?

Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GTRU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.

Conseguentemente i GTRU, anche qualora nell'anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all'anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull'importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come evidenziato nei ritenuti della deliberazione 355/2025/R/com. Il Bonus sociale 2025 dovrà essere riconosciuto entro il 30 giugno 2026 nella prima rata utile.

L'importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA?

No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta nell'anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell'IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che non deve essere decurtato dall'agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.

CASI DI CESSAZIONE DELL'UTENZA Art. 12 TUBR

Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.

Caso 1) Cessazione nel corso dell'anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche

Se un'utenza cessa nel corso dell'anno, ad esempio il 31/10/2025, il bonus deve essere calcolato sull'importo dovuto per il periodo 1/1/2025–31/10/2025 (data di cessazione, come comunicato dall'utente) e non sull'intero anno (365 giorni). Si tratta di casi residuali e si verificano quando il GTRU sa con certezza che il nucleo ISEE si è trasferito, ma resta nel suo territorio di competenza (magari vive da parenti/amici e non ha attivato una nuova utenza).

Se un'utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all'utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L'importo dell'agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall'utente nell'anno di riferimento.

Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAtè sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, il requisito per ottenere il bonus è la presenza di un'utenza domestica attiva nell'anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell'anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).

Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell'anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga.

In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGAtè invia al gestore territorialmente competente nell'anno di validità della DSU l'ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell'anno a:

se il nucleo ha presentato una sola DSU nell'anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare ed erogare il bonus per l'intero anno.

Se il nucleo ha cambiato Comune, ad esempio, a maggio e ha presentato 2 DSU nello stesso anno (es. una prima del trasferimento in data 31 gennaio 2025 e una successiva al trasferimento presentata, ad es. in data 30 settembre 2025) i dati funzionali all'erogazione verranno inviati da SGAtè al GTRU territorialmente competente per la seconda DSU, quindi al GTRU territorialmente competente per il Comune Y. Il gestore del comune Y quantifica il bonus in base alla TARI dovuta nell'anno a al gestore del Comune X se nota (ossia se il gestore cedente gli ha fornito queste informazioni); se non ha l'importo dovuto nell'anno a, quantifica l'agevolazione in base alla TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta dal medesimo utente nell'anno a+1.

Cessazione per decesso dell'intestatario della TARI dopo aver presentato la DSU

- Se dopo il decesso dell'intestatario l'utenza viene volturata a nome di un soggetto appartenente al nucleo ISEE, l'utenza non si ritiene cessata e il bonus viene calcolato ed erogato per l'intero anno.
- Se l'utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell'intestatario e l'utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita. In SGAtè si restituisce esito Cessata, importo calcolato e non si indica l'indirizzo di una nuova abitazione.

- Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell'anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.
- **NOTA BENE.** Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell'asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.

TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR

L'agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale.

È prevista una deroga alla regola generale dell'erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1 (comma 10.5 del TUBR).

UTENZE AGEVOLABILI IN CASO DI PIU' UTENZE E/O PERTINENZE

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per un'unica utenza (comma 3.3 TUBR).

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, l'agevolazione va applicata all'unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione (indirizzo associato alla DSU e comunicato da SGAt e in base ai dati trasmessi da INPS).

Nel caso in cui all'unità immobiliare dichiarata dal nucleo non sia associata un'utenza TARI/Tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte all'individuazione di un'eventuale utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo (art. 6.3 TUBR).

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze. Pertanto, il bonus va calcolato con riferimento alla TARI/tariffa corrispettiva dovuta per una sola abitazione (abitazione principale) e alle relative pertinenze.

BONUS INTEGRATIVO

L'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

L'applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti.

Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione.

Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.

MOROSITA' E COMPENSAZIONE BONUS SOCIALE

Il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: gli insoluti degli utenti non devono tuttavia essere prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e 10.7 del TUBR).

Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Nuove limitazioni al ritiro dei carichi affidati ad Ader

Il quadro normativo della riscossione coattiva locale si presenta sempre più incerto, e in perenne attesa di norme che stabilizzino le regole di funzionamento. Con il Dlgs 110/2024 il legislatore ha risolto il problema del magazzino di circa 1.300 miliardi di Ader, introducendo meccanismi che ne impediscano la ricostituzione, attraverso i nuovi istituti del discarico automatico (per decorso di un quinquennio) e di quello anticipato (in qualsiasi momento, se si accerta l'incapienza del debitore).

Per il magazzino è stato previsto un percorso di smaltimento, ma il primo appuntamento è saltato. L'articolo 7 del Dlgs 110/2024 prevede l'emanazione di un provvedimento legislativo, sulla base di una relazione presentata da un'apposita commissione, per conseguire il discarico al 31 dicembre 2025 per i carichi affidati ad Ader nel periodo 2000-2010. La relazione è stata presentata, ma del provvedimento legislativo nessuna traccia. Probabilmente a causa dei ritardi di attuazione della disciplina che riguarda il nuovo soggetto AMCO, previsto dalla legge di bilancio 2026. Le regole di funzionamento di AMCO sono rimesse ad un decreto che doveva essere emanato entro lo scorso 1° marzo, ma anche questo appuntamento è saltato. La bozza di decreto che è stata fatta circolare, in effetti, dispone oltre il mandato normativo, e probabilmente sarà necessario perfezionare ancora le norme primarie, per dare al decreto una copertura normativa certa.

In questo quadro, fin troppo fluido, si inserisce ora il decreto fiscale 38/2026 che interviene anche sul Dlgs 110/2024, il quale all'articolo 3 prevede la possibilità per gli enti creditori di chiedere la riconsegna anticipata dei carichi affidati ad Ader e non ancora riscossi. Le modalità e i termini per effettuare la richiesta devono essere stabiliti con decreto del Mef, a oggi non ancora emanato. Il Dlgs n. 110, comunque, già prevede che la facoltà di ritiro possa essere esercitata dopo 24 mesi per i carichi già affidati ad Ader alla data di entrata in vigore del Dlgs 110/2024 (8 agosto 2024) e tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente all'8 agosto 2024.

L'articolo 10 del DI 38/2026 interviene proprio con riferimento a quest'ultima ipotesi prevedendo che per questi carichi «relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto».

Questa previsione non è facilmente decifrabile. Se consideriamo un carico affidato a settembre 2024, stando alla previsione iniziale il ritiro poteva essere effettuato da ottobre 2026 ad aprile 2027. Se si ipotizza che il decreto ministeriale venga emanato a giugno 2026, con la previsione recata dal DI 38/2026, la richiesta di ritiro presuppone che il carico abbia almeno 24 mesi e la richiesta deve essere avanzata entro dicembre 2026. Ma, almeno in teoria, i primi carichi ritirabili sono quelli che maturano i 24 mesi a ottobre 2026, sicché in realtà ci sono solo due mesi per avanzare la richiesta.

Ma la vera domanda è: per i carichi che maturano i 24 mesi decorsi i sei mesi dalla pubblicazione del decreto sarà possibile il ritiro? Con la nuova modifica parrebbe proprio di no, ma forse si tratta solo di formulare meglio la nuova disposizione.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. Esenzione IMU terreni agricoli: restano validi i vecchi elenchi dei comuni montani

La Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 del Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarisce l'ambito di applicazione dei nuovi criteri di classificazione dei comuni montani rispetto alle agevolazioni fiscali.

Il documento specifica che il nuovo schema di Regolamento per la classificazione dei comuni montani, introdotto dalla legge n. 131 del 2025, non ha validità ai fini dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli. La normativa stabilisce infatti che tale classificazione non si applichi alle misure della Politica agricola comune (PAC) né alle esenzioni IMU previste dalla legge n. 160 del 2019.

In conclusione, per l'individuazione dei terreni agricoli esenti dall'imposta municipale propria, resta in vigore esclusivamente l'elenco dei comuni allegato alla storica Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Ciò garantisce la continuità della disciplina di settore, che rimane distinta dai nuovi parametri altimetrici e di pendenza stabiliti per la promozione delle zone montane.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Rassegna. Rischio condanna per l'ente che non assegna gli obiettivi ai dirigenti

Le amministrazioni che non assegnano obiettivi ai segretari, ai dirigenti e, negli enti che ne sono sprovvisti, alle elevate qualificazioni possono essere condannate al risarcimento dei danni determinati dalla cosiddetta perdita di chance derivante dalla mancata possibilità di accedere al compenso.

Ma non c'è alcun automatismo: i segretari, i dirigenti e le elevate qualificazioni devono comunque dimostrare di avere svolto in modo positivo i propri compiti. Sono queste le indicazioni che la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ci fornisce, mentre non ci sono indicazioni altrettanto univoche sulla quantificazione del risarcimento danni da riconoscere in questi casi.

Occorre subito aggiungere che alla mancata assegnazione degli obiettivi equivale la tardività: in questi casi viene infatti meno il carattere sfidante che essi devono avere e siamo, sostanzialmente, in presenza della erogazione di un compenso per attività già svolte e risultati già raggiunti. Questa lettura è rafforzata dalla possibilità che il legislatore offre alle amministrazioni di assegnare degli obiettivi provvisori all'inizio dell'anno nel caso di rinvio dei termini di adozione dei bilanci preventivi. Si deve anche evidenziare che si rafforza la tendenza a considerare come obiettivi legittimamente assegnati quelli che hanno nel contempo un carattere sfidante, superando la mera gestione ordinaria, e sono corredati da indicatori concretamente misurabili. In questa direzione, con una sottolineatura della importanza per la Funzione pubblica del rilievo esterno, cioè della produzione di effetti apprezzabili da parte dei cittadini e degli utenti, che gli obiettivi devono di norma avere.

La sentenza della sezione Lavoro della Corte di cassazione n. 1235/2026 ha stabilito, con riferimento a una società privata, ma i suoi principi si applicano anche al pubblico impiego, che il dirigente che lamenta la mancata assegnazione degli obiettivi «avrebbe dovuto quantomeno dedurre che.. avrebbe avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell'incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali».

Queste indicazioni per i dirigenti delle Pa sono state sostanzialmente, per lo meno, dettate dalla stessa sezione nelle sentenze n. 14344/2022 e n. 5746/2024.

È molto rilevante la conclusione che viene tratta dai giudici della Cassazione sul terreno operativo: costituisce una condizione per l'erogazione della indennità di risultato e, più in generale della incentivazione della performance, che l'ente proceda alla verifica sia «dei risultati individualmente conseguiti», sia «del raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale prefissati», definizione che nel pubblico impiego si può intendere riferita alla performance organizzativa. Non è quindi sufficiente per la maturazione del diritto al risarcimento dei danni la semplice constatazione della mancata assegnazione degli obiettivi.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. CCNL 2022-2024: criteri di calcolo per il conglobamento dell'indennità di comparto

L'ARAN con un recente orientamento applicativo illustra le modalità di calcolo del personale per il parziale conglobamento dell'indennità di comparto previsto dal CCNL 2022-2024 (siglato il 23.02.2026). La regola stabilisce che i part-time nativi si contano in quota percentuale, mentre chi è passato dal tempo pieno al part-time si conta come unità intera. L'operazione riduce stabilmente il Fondo risorse decentrate dal 1° gennaio 2026, ma senza generare nuovi spazi di spesa per altre voci.

Quesito: CCNL 2022-2024. Al fine di procedere alla costituzione delle risorse decentrate, dando attuazione alle previsioni di cui all'art. 60 del nuovo CCNL comparto FL siglato il 23.02.2026 sul tema del parziale conglobamento dell'indennità di comparto, qual è il criterio corretto con riferimento al computo del personale in regime di part-time? La riduzione conseguente a tale operazione di conglobamento può produrre spazi di ampliamento del Fondo risorse decentrate?

Risposta: per il caso di specie della previsione contenuta all'art. 60, comma 2, del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, ai fini della rideterminazione della parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, le unità part-time "native" (cioè assunte part-time) si conteggiano con il relativo valore della percentuale di part-time (es. part-time nativo 50%=0,5); mentre, le unità part-time trasformate (ma originariamente a tempo pieno) si conteggiano pari a 1, indipendentemente dalla percentuale di part-time.

In merito alla rideterminazione delle risorse stabili, si precisa che la stessa consiste in una riduzione "stabile" delle risorse, da determinarsi secondo gli importi indicati nella tabella C) del nuovo CCNL, in relazione al numero di unità di personale anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data del conglobamento di cui al comma 1, ossia il 1° gennaio 2026 e che, per effetto del comma 5, tale riduzione non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Leggi l'[articolo](#).



INPS. TFS e TFR pubblici: nuovi termini di pagamento e regole di rateizzazione 2026-2027

La circolare dell'INPS riepiloga la disciplina dei termini di pagamento del TFS e del TFR per i dipendenti pubblici, integrando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

Il punto centrale della riforma è la riduzione del periodo di attesa da dodici a nove mesi per la liquidazione della prestazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ma solo per coloro che matureranno i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2027. Per chi ha maturato o maturerà tali requisiti entro la fine del 2026, resta invece

confermato il termine di attesa di dodici mesi.

In tutti gli altri casi di interruzione del rapporto di lavoro, come le dimissioni volontarie o il licenziamento, i termini rimangono più lunghi e fissati a ventiquattro mesi, mentre per le cessazioni dovute a inabilità o decesso è prevista una procedura accelerata con pagamento entro 105 giorni. La circolare specifica inoltre che per chi accede alla pensione attraverso istituti particolari come il cumulo dei periodi assicurativi, l'APE sociale o le varie "quote", il termine di attesa per la liquidazione del TFS o del TFR non inizia a decorrere dalla data di effettiva cessazione dal servizio, ma dal momento in cui il lavoratore avrebbe teoricamente raggiunto i requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia o anticipata secondo la Legge Fornero.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, resta confermato il sistema della rateizzazione basato sull'importo totale della prestazione lorda. Le somme fino a 50.000 euro vengono corrisposte in un'unica soluzione, mentre per importi superiori il pagamento avviene in due o tre rate annuali a seconda che il totale superi o meno la soglia dei 100.000 euro. In caso di ritardo oltre i termini stabiliti dalla legge, l'Istituto è tenuto a corrispondere i relativi interessi legali per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Rilevazione deleghe sindacali al 31.12.2025 – adempimento non previsto

In relazione alle numerose richieste pervenute, si comunica che le pubbliche amministrazioni non devono trasmettere i dati relativi alle deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2025 in quanto non è prevista alcuna rilevazione relativa a tale anno.

Sarà cura di questa Agenzia comunicare tempestivamente la data della prossima rilevazione anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché sulla Gazzetta Ufficiale, della consueta circolare con cui saranno impartite disposizioni per il corretto assolvimento dell'adempimento.

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



ANCI. Compensi amministratori società, nota sulla deliberazione della Corte dei Conti

Publicata la nota dell'Ance sulla deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Nel testo si chiariscono le regole per la determinazione dei compensi degli amministratori nelle società controllate da regioni ed enti locali.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Cessione di partecipazioni pubbliche: obbligo di motivazione analitica e libera scelta dell'ente

La Corte dei Conti chiarisce che la cessione di quote societarie da parte di un ente pubblico

rappresenta una libera scelta amministrativa, a meno che non esistano specifici vincoli statutari o patti parasociali.

Tuttavia, proprio perché si tratta di risorse pubbliche, il diritto di alienare una partecipazione è considerato addirittura più ampio rispetto a quello di detenerla: mentre il possesso di azioni deve essere giustificato da finalità istituzionali e scopi non speculativi (come previsto dall'Art. 4 del TUSP), la vendita risponde alla naturale dinamica di gestione del patrimonio dell'ente.

Il punto centrale del parere riguarda l'obbligo di motivazione analitica. Anche quando la vendita non è imposta da criticità gestionali o da revisioni straordinarie, l'amministrazione deve redigere un provvedimento che dia conto in modo rigoroso delle ragioni strategiche, patrimoniali e gestionali alla base della scelta. Non basta dunque una decisione generica, ma occorre dimostrare come l'uscita dalla compagine societaria si inserisca coerentemente nel perseguimento degli interessi pubblici e nella corretta allocazione delle risorse dell'ente locale.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Corte dei Conti. Inammissibilità della richiesta di parere su atti soggetti a controllo preventivo e profili di legittimazione delle amministrazioni centrali

La Sezione centrale della Corte dei conti, con la deliberazione SCCLEG/2/2026/PAR, ha respinto la richiesta di parere di un ufficio territoriale ministeriale su un appalto di progettazione. La magistratura contabile ha chiarito che le richieste di consulenza devono essere firmate esclusivamente dal Ministro per garantire l'unità dell'amministrazione e che i pareri su fattispecie specifiche sono ammessi solo per opere legate al PNRR di valore superiore al milione di euro. Viene inoltre ribadito il divieto di utilizzare la funzione consultiva per stabilire se un atto sia soggetto a controllo preventivo, onde evitare sovrapposizioni tra le diverse funzioni della Corte.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. CIE, è possibile ricorrere a personale assunto con contratto di somministrazione

Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'impiego di personale in somministrazione per supportare il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche (CIE) in vista della scadenza europea del 3 agosto 2026. Data l'eccezionale mole di richieste, i lavoratori somministrati potranno svolgere attività materiali e di supporto, purché adeguatamente formati. Il parere specifica che tale supporto non costituisce una delega delle funzioni proprie dell'Ufficiale d'Anagrafe, che restano in capo al personale di ruolo.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Vademecum per accertare la regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici

Con il Comunicato del Presidente n. 5, approvato dal Consiglio dell'Autorità dell'11 marzo 2026 , l'Anac ha voluto fornire agli operatori economici uno strumento pratico per l'individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva , in modo da consentire loro di valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Il contratto modificato richiede una nuova procedura di aggiudicazione

Una concessione di costruzione e gestione di una RSA non può essere modificata in maniera sostanziale durante l'esecuzione della concessione medesima. La modifica sostanziale di un contratto di concessione di lavori pubblici deve dar luogo a una nuova procedura di aggiudicazione relativa al contratto così modificato.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr, gravi critiche e violazioni

Gravi criticità della gara e violazioni ripetute del Codice degli Appalti , mancata predeterminazione e valorizzazione del criterio di prossimità , mancata previsione di un punteggio premiale da attribuire per il possesso della certificazione sulla parità di genere , errata attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica , in frequenza delle previsioni contenute nel disciplinare.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Corruzione: il “modico valore” non esclude il reato se legato a compiti d'ufficio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1620/2026, ha confermato che regalare somme di denaro a un pubblico ufficiale, anche se di importo esiguo, costituisce reato se il pagamento è connesso all'esercizio delle sue funzioni.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it